

*Titolo esecutivo rilasciabile anche come duplicato informatico, oltre che in copia conforme*

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

Il titolo esecutivo può essere rilasciato anche come duplicato informatico, oltre che in copia attestata conforme all'originale. Anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema d'interscambio dell'Agenzia delle entrate diventa prova scritta per ottenere l'ingiunzione al pari del documento cartaceo annotato nelle scritture contabili.

Insomma: pignoramenti e ingiunzioni si aggiornano all'online con il correttivo alla riforma Cartabia del processo civile, pietra miliare del Pnrr, approvato in via definitiva martedì 29 ottobre in Consiglio dei ministri.

**La transizione digitale.** Se il duplicato informatico è prodotto secondo le linee guida dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale, ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto. E dunque anche ai fini della notifica del titolo esecutivo la consegna del duplicato informatico è equivalente alla consegna della copia attestata conforme all'originale.

Nell'atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o l'elezione di un domicilio digitale speciale può sostituire l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; diversamente si continueranno a effettuare le notifiche presso la cancelleria, salvo quando il destinatario è uno dei soggetti che per legge sono tenuti ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata o ha eletto un domicilio digitale: in tal caso la notifica sarà effettuata via Pec e se non va a buon fine con il deposito nell'area riservata ad hoc sul portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia.

Ancora. Le notifiche e comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti sono effettuate presso il procuratore costituito ai sensi dell'articolo 170 Cpc: quando il creditore è rappresentato da un avvocato, la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio sono del tutto superflue perché ogni atto è trasmesso via Pec al legale.

**Pignoramento presso più terzi.** E poi sciolto un dubbio in tema di esecuzione: quando il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce

# Pignoramenti e ingiunzioni online

## Le modifiche approvate

- Il titolo esecutivo può essere rilasciato anche come duplicato informatico, oltre che in copia attestata conforme all'originale
- Ai fini della notifica del titolo esecutivo la consegna del relativo duplicato informatico è equivalente alla consegna della copia attestata conforme all'originale
- Nell'atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l'indicazione di un indirizzo Pec o l'elezione di un domicilio digitale speciale sostituiscono residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente
- Le notifiche e comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti sono effettuate presso il procuratore costituito ai sensi dell'articolo 170 Cpc
- Anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema d'interscambio dell'Agenzia delle entrate diventa prova scritta per ottenere l'ingiunzione
- Per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale, il giudice può incaricare un iscritto nell'elenco di altro circondario compreso nello stesso distretto, senza obbligo di motivare ad hoc

soltanto nei confronti di coloro rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso d'iscrizione a ruolo della causa.

Se il creditore riceve il pagamento prima che scada il termine per depositare la nota d'iscrizione a ruolo, lo comunica subito al debitore e al terzo: in tal caso l'obbligo del terzo cessa alla data in cui riceve la comunicazione; il tutto per svincolare le somme pignorate prima che decorra il termine per notificare l'avviso di iscrizione a ruolo quando il debitore provvede subito a pagare dopo aver ricevuto

il pignoramento.

Per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega

so distretto, senza obbligo di motivare ad hoc.

**L'equiparazione alle fatture cartacea.** Superata l'impasse sulla fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema d'interscambio dell'Agenzia delle entrate, che diventa prova scritta per ottenere l'ingiunzione:

in mancanza di una previsione testuale finora alcuni uffici giudiziari non hanno concesso il provvedimento monitorio per crediti relativi a somministrazioni di merci e di de-

stessi. E per l'imprenditore? Qui si fa più fatica a trovare vantaggi sostanziosi se non genericamente in termini di una maggiore trasparenza e nell'applicazione del principio dell'Once only, sbandierato da decenni e mai attuato, che dovrebbe impedire alle diverse P.a. di richiedere dati che sono già presenti nel fascicolo informatico. Infine, l'imprenditore potrà controllare i propri dati ma anche quelli dei concorrenti, con una procedura di acquisizione delle informazioni che dovrebbe essere piuttosto semplice ed economica. Ci sono le premesse (teoriche) per il concretizzarsi di temi e aspettative attesi da decenni e mai realizzati. Speriamo sia la volta buona.

**Pignoramenti e ingiunzioni si aggiornano all'online con il correttivo alla riforma Cartabia del processo civile, approvato in via definitiva: il titolo esecutivo potrà essere rilasciato anche come duplicato informatico, oltre che in copia attestata conforme all'originale**

del tribunale, il giudice può incaricare un iscritto nell'elenco di altro circondario compreso nello stesso

naro oltre che per prestazioni di servizi rese da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi pure nei confronti di persone fisiche.

Ora si equipara l'e-fattura a quella cartacea annotata nelle scritture contabili perché il sistema delle Entrate genera documenti informatici autentici e immutabili che non sono semplici "copie informatiche di docu-



menti informatici" ma veri e propri "duplicati informatici".

**L'esecuzione provvisoria in caso di opposizione.** Si interviene, infine, sulla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per superare interpretazioni che allungano i tempi dei procedimenti.

Si prevede che il creditore opposto possa sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che dovranno essere specificamente indicate nell'istanza per prevenire abusi che intralcerebbero l'ordinata e regolare gestione del ruolo.

Il giudice, quindi, sollecita il contraddittorio delle parti sul punto e provvede con ordinanza non impugnabile, senza che il creditore debba attendere che si celebri la prima udienza di trattazione.

## SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

che vi sono contenute, oggi limitate ai dati presenti nel registro delle imprese e a una parte di quelli del Suap (sportelli unici delle attività produttive). Infatti, i comuni dovranno, entro il 26 novembre 2025, conferire i dati del Suap attualmente non accessibili. In realtà, anche dopo quella data bisognerà attendere ancora 180 giorni per avere un fascicolo informatico completamente operativo.

Oggi gli sportelli unici delle attività produttive sono dei semplici recettori di dati, mancano di front office e anche back office. Il progetto prevede invece uno sviluppo anche di queste strutture che potranno anche fare consulenza per le imprese sulle materie di loro competenza.

Uno degli aspetti più interessanti del fascicolo, quando sarà a regime, dovrebbe essere quello di rendere facilmente accessibile una vasta serie di dati relativi all'attività dell'impresa, oggi sparsi in diverse banche dati, compresi i risultati di ispezioni e controlli, anche quelli in materia di lavoro, le sanzioni irrogate e la risposta delle imprese stesse. Dati che serviranno alle pubbliche amministrazioni, per esempio, per meglio gestire i controlli stessi, evitando duplicazioni o sovrapposizioni o buchi temporali eccessivi.

Vantaggi quindi molto interessanti per le diverse pubbliche amministrazioni che conferiranno i dati ma saranno anche le prime beneficiarie degli

stessi. E per l'imprenditore? Qui si fa più fatica a trovare vantaggi sostanziosi se non genericamente in termini di una maggiore trasparenza e nell'applicazione del principio dell'Once only, sbandierato da decenni e mai attuato, che dovrebbe impedire alle diverse P.a. di richiedere dati che sono già presenti nel fascicolo informatico. Infine, l'imprenditore potrà controllare i propri dati ma anche quelli dei concorrenti, con una procedura di acquisizione delle informazioni che dovrebbe essere piuttosto semplice ed economica. Ci sono le premesse (teoriche) per il concretizzarsi di temi e aspettative attesi da decenni e mai realizzati. Speriamo sia la volta buona.